

# Trovarisposte

I nostri esperti

**I COMMERCIALISTI**  
 Michela Pellicelli  
 Sergio Sala

 dell'Ordine dei commercialisti  
 ed esperti contabili di Bergamo

**IL NOTAIO**  
 Francesco Boni

del Consiglio notarile di Bergamo

**I CONSULENTI DEL LAVORO**

 Barbara Assolari  
 Elisabetta Sporchia  
 Marzio Giagnoni  
 del Centro studi  
 Consulenti del lavoro di Bergamo

**Per le tue domande:**  
 compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**  
 manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**  
 oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito  
 specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

## Rimborsi più rapidi: il fisco chiede l'Iban alle imprese

**Vantaggi e rischi.** È quanto domanda l'Agenzia delle Entrate per versare in tempi celeri i crediti fiscali sul conto. Facendo attenzione alla sicurezza



Per garantire tempi rapidi nei rimborsi, adesso l'Agenzia delle Entrate chiede l'Iban alle imprese per operare direttamente sul conto corrente

**MARCO CONTI**

Care imprese, volete rimborsi fiscali più veloci e sicuri? Dateci il vostro codice Iban. La risposta arriva dall'Agenzia delle Entrate e rappresenta la nuova frontiera esplorata dal Fisco quale soluzione per versare in sicurezza e con tempi celeri i rimborsi fiscali direttamente sul conto corrente delle imprese, evitando così lunghi mesi di attesa.

Unica condizione «sine qua non», le imprese devono comunicare alle Entrate il proprio codice Iban (acronimo di International Bank Account Number), ovvero il codice bancario che identifica il conto corrente e la banca, fissato in 27 caratteri, tra lettere dell'alfabeto e numeri. Le Entrate stanno recapitando l'invito attraverso la posta elettronica certificata a 50mila società che hanno gli indirizzi Pec inseriti nel registro delle imprese.

Massima attenzione però al modo con cui si fornisce l'Iban.

Perché sono molte le truffe che viaggiano on line, spesso tramite «phishing», un termine diventato tristemente noto a chi ne è rimasto vittima. Come specifica la Polizia di Stato, il phishing è una truffa informatica che permette di carpire, attraverso una mail, i dati di accesso personali alla propria banca on line.

Tutto nasce da una mail arrivata sulla casella di posta elettronica dei malcapitati e che sembra provenire dalla banca di fiducia, e che dice che ci sarebbe un imprecisato problema al sistema di «home banking».

Invita pertanto ad aprire la home page della banca con cui si ha il conto corrente gestito via web e a cliccare sul link indicato nella mail. È l'inizio della fine, in quanto proseguendo permettetevi agli esperti di reati informatici di entrare in possesso dei vostri dati e di eseguire operazioni dal vostro conto corrente. Per evitare tutto ciò, le Entrate specificano che l'Iban non deve

**La rubrica**

### Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte: commercialisti, notai e consulenti del lavoro. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo **035.386217**, oppure consegnarlo alla sede de «L'eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail all'indirizzo **trovarisposte@eco.bg.it** che trovate anche sul sito **www.ecodibergamo.it** cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro nella richiesta.

essere inviato né per posta, né per mail, fosse anche via Pec. Due i canali sicuri per comunicare l'Iban: attraverso i servizi online disponibili sul sito delle Entrate ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)) o tramite gli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate. Nel primo caso, per comunicare il codice (o modificare quello precedentemente fornito) basta accedere alla propria area autenticata, riservata agli utenti abilitati ai servizi telematici. Se si ricorre invece agli uffici territoriali, occorre presentare il modello per la richiesta di accreditamento disponibile presso gli stessi uffici o sul sito delle Entrate, con il seguente percorso: Home- Cosa devi fare -Richiedere -Rimborsi -Accredito rimborsi su conto corrente. L'Agenzia delle Entrate ricorda inoltre che non invia mail o messaggi cui sono allegati file da compilare e trasmettere, né software e applicazioni da scaricare su computer o dispositivi mobili.

### Commercialisti

**RISPOSTA N.529**

#### Esiste un tetto per la detrazione del bonus mobili?

*Vorrei sapere se la detrazione per il «bonus mobili» è vincolata al raggiungimento del limite massimo detraibile per i lavori di ristrutturazione?*

\_ LETTERA FIRMATA

La detrazione legata al cosiddetto «bonus mobili» spetta fino all'importo massimo di 10 mila euro in presenza di un intervento di ristrutturazione immobiliare, a prescindere dal raggiungimento dell'importo massimo detraibile per tali lavori. Anche una minima spesa per la ristrutturazione immobiliare quindi, consente comunque di richiedere la detrazione massima per il bonus mobili.

**RISPOSTA N.530**

#### Mobili bis: quale norma da indicare come riferimento?

*Al fine di poter usufruire del bonus per acquisto dei mobili, quale norma di riferimento va indicata sul bonifico di pagamento: sempre quella che si riferisce alle ristrutturazioni?*

\_ LETTERA FIRMATA

Per le ristrutturazioni la norma di riferimento è l'articolo 16 bis del Tuir, mentre per il bonus mobili è richiesta l'indicazione della relativa norma che è l'articolo 16, comma 2, del Decreto 63/2013. Si fa presente anche che per il bonus mobili è comunque sufficiente un pagamento con carta di credito o carta di debito, quindi addirittura anche l'assenza

di bonifico potrebbe consentire la possibilità di detrazione.

**RISPOSTA N.531**

#### Elettrodomestici nell'immobile ristrutturato

*Ho dovuto compiere una ristrutturazione edilizia nella mia abitazione che è iniziata nel 2013 e la cui fine lavori è stata comunicata al mio Comune di residenza nei primi mesi del 2014; tutti i costi relativi alla ristrutturazione sono stati regolarmente saldati entro il 31/12/2013 e indicati interamente nella dichiarazione relativa ai redditi per l'anno 2013. Successivamente nei primi mesi del 2014, sono stati acquistati sia alcuni mobili e sia degli elettrodomestici sempre relativi all'immobile ristrutturato. È possibile a questo punto poter usufruire della detrazione per quest'ultimi, pur non avendo nessuna spesa di ristrutturazione per l'anno 2014?*

\_ LETTERA FIRMATA

È fondamentale in questo caso essere in grado di dimostrare la connessione tra i lavori di ristrutturazione e l'acquisto dei mobili per cui è richiesta la detrazione, a prescindere dal periodo temporale di sostenimento della spesa. Nel caso pratico il perimetro temporale indicato consente, unitamente al luogo di destinazione dei mobili (che naturalmente deve essere l'immobile oggetto di ristrutturazione), di dimostrare i requisiti richiesti, come precisato anche all'Agenzia delle Entrate con la C.M.29/E/2013.

Notaio

RISPOSTA N.532

## Famiglia, regole del fondo patrimoniale

*Ho sentito parlare di fondo patrimoniale per proteggere i beni della famiglia a favore dei figli. Mi sa spiegare di che si tratta? È possibile che in questo fondo venga messa anche una casa che si trova all'estero?*

LETTERA FIRMATA

Il Fondo Patrimoniale è una convenzione matrimoniale disciplinata dall'art.167 e seguenti del C.C. che consente di destinare determinati beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, per far fronte ai bisogni della famiglia. I beni sottoposti a questo vincolo di indisponibilità vengono così «segregati» e pur con diverse limitazioni, non possono essere aggrediti dai creditori per debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. L'effetto segregativo si produce per effetto della pubblicità del fondo nei Registri dello Stato Civile (e Immobiliari). L'art.30 della Legge 218/1995, prevede che i rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali che, secondo l'art.29 è la loro legge nazionale comune o, se hanno diverse cittadinanze o più cittadinanze comuni, quella dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata. Nel presupposto che lei sia coniugata, che entrambi voi coniugi siate italiani e viviate in Italia, la costituzione del fondo patrimoniale sarebbe interamente regolata dal diritto italiano. Ne traggono la conseguenza che sarebbe valido un Fondo che comprenda anche un bene iscritto in un pubblico registro straniero, ma essendo l'effetto «segregativo» strettamente e intrinsecamente collegato alla pubblicità, che per sua definizione è territoriale, quest'ultimo effetto sarebbe compromesso: non credo si possa ipotizzare che un ordinamento straniero possa tollerare che un immobile posto nella sua giurisdizione sia sottratto a creditori per via della pubblicità fatta nei registri italiani. Altrimenti, bisognerebbe considerare ammissibile l'ipotesi che i creditori francesi, abbiano l'onere di controllare il registro di stato civile italiano per accertare la possibilità di sottoporre ad esecuzione un immobile posto in territorio francese.

RISPOSTA N.533

## Escludere un fratello dall'eredità

*Sono proprietaria al 100% della casa di famiglia. Sono nubile e ho due fratelli viventi con famiglie e uno deceduto con figli. Vorrei sapere se la legge mi*

## TROVA INCENTIVI

# Enti locali, bando «sblocca crediti» C'è la proroga fino al 15 novembre

Prorogata fino al 15 novembre la scadenza per il bando «Credito In-Cassa B2B».

L'iniziativa, attiva dal settembre 2014 è finalizzata allo smobilizzo dei crediti vantati dalle micro, piccole, medie imprese lombarde verso altre imprese ad esclusione degli enti Locali.

La misura, promossa da Regione Lombardia e da Finlombarda, prevede che le aziende possano accedere a garanzie gratuite a fronte di linee di credito a breve termine concesse dagli intermediari bancari convenzionati con la finanziaria regionale.

La garanzia, copre l'80% del valore della linea di credito ed è prestata a copertura dell'eventuale mancato rimborso degli importi anticipati nell'ambito di ciascuna linea di credito concessa. La linea può essere ricompresa tra 10 mila e 1,5 milioni di euro, con spread massimo del 3,50%. La garanzia ha efficacia massima di 18 mesi

meno un giorno. Possono presentare domanda le Pmi lombarde con sede legale o operativa in Lombardia e con crediti commerciali vantati nei confronti di altre imprese anche non lombarde.

La linea di credito può avere una o più forme tecniche: anticipo per operazioni di factoring (solo pro-solvendo); anticipo su fatture; altri anticipi su effetti e documenti rappresentativi di crediti commerciali; sconto di portafoglio commerciale; finanziamento a fronte di cessioni di credito effettuate ai sensi dell'art. 1260 c.c.; anticipi su crediti futuri connessi con operazioni di factoring.

L'impresa, una volta individuato il proprio intermediario finanziario convenzionato, può inoltrare la domanda di partecipazione per via telematica collegandosi al portale regionale dei finanziamenti on line «Gefo» al seguente indirizzo web: <https://gefo.servizirl.it/fesr>.

Sara Fusini

Consulente politiche del lavoro



*consente di nominare uno o due fratelli escludendo l'altro defunto, oppure fare erede solo la mia parrocchia.*

LETTERA FIRMATA

La legge italiana le consente di disporre liberamente dei suoi beni per il tempo in cui avrà cessato di vivere, fermo il rispetto delle cosiddette quote di legittima, riservate a particolari categorie di soggetti. Rientrano nella categoria dei legittimari solo i figli, i coniugi e gli ascendenti, ma al di fuori di questi, non vi sono altri soggetti a cui debba essere riservata una quota di eredità. Nel suo caso dunque, se non ha ascendenti, potrà destinare ciò che vuole come vuole. Nel caso in cui invece avesse ancora genitori o nonni) sappia che è loro riservata la quota di 1/3 del patrimonio ereditario.

## Consulenti del lavoro

RISPOSTA N.534

## Pulizia scale Se quel lavoro è «sommerso»

*Abito in un condominio (proprietario) con 8 condomini e un amministratore che non sa che le pulizie delle scale del nostro stabile le fa un uomo (in nero). Il problema non è solo questo: è che lo stesso, il lavoro lo fa durante l'orario di servizio in cui lavora quotidianamente. Ci sono problemi per noi inquilini o proprietari in caso di accertamento di irregolarità?*

LETTERA FIRMATA

Il problema più grave p non è

lo svolgimento di questa attività della persona durante l'orario di «servizio in cui lavora quotidianamente» quanto il fatto che si tratta di un lavoro sommerso. In particolare si parla di lavoro sommerso nel caso in cui un lavoratore preli la propria opera dietro corrispettivo a favore di un datore di lavoro. Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n.151/2015 all'art. 22, sono state revisionate le normative in tema di lavoro irregolare nelle ipotesi di omessa o incompleta compilazione nonché di mancata consegna del prospetto paga. In particolare le nuove misure sanzionatorie sono:

- da 1.500 a 9 mila euro, in caso di impiego di lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro;
- da 3mila a 18 mila euro, in caso di impiego del lavoratore da 31 a 60 giorni di effettivo lavoro;
- da 6mila a 36 mila euro, in caso di impiego del lavoratore in presenza di oltre 60 giorni di effettivo lavoro.

Il presupposto applicativo della maxisanzione va individuato nell'impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato. Le sanzioni sono aumentate del 20% in caso di impiego di lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno o di minori in età non lavorativa. Oltre alla maxisanzione, possono essere anche comminate sanzioni in materia di sicurezza sul Lavoro. La sanzione è solo la punta dell'iceberg del vostro problema, in quanto oltre l'applicazione di queste pesanti sanzioni vi precisiamo che, qualora la persona durante lo svolgimento di questa attività sommersa

dovesse anche infortunarsi, i rischi di eventuali risarcimenti in capo ad ogni proprietario sarebbero davvero importanti. Vi suggeriamo di valutare in assemblea condominiale l'eventuale assunzione della persona o in alternativa l'affidamento dei lavori ad apposita impresa di pulizia. Qualora il condominio procedesse con l'assunzione dell'attuale persona, il condominio si comporterebbe come un'azienda e avrebbe a proprio carico dei dipendenti. Nel nostro ordinamento non esiste alcun divieto per il lavoratore dipendente di essere titolare di più rapporti di lavoro. Per questo, motivo nel caso in cui un lavoratore sia titolare di più contratti di lavoro, ogni singolo rapporto di lavoro risulta indipendente ed autonomo rispetto all'altro. Il cumulo di più rapporti di lavoro part time con più datori di lavoro è possibile, ma nel rispetto dei limiti di

orario di lavoro posti a tutela del lavoratore come disciplinati dal D.Lgs. n. 66/2003. Di conseguenza, la durata massima settimanale non potrà superare, in media, le 48 ore settimanali incluse le ore di straordinario, inoltre il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo giornaliero tra la fine di un turno di lavoro e l'inizio del successivo e ogni 7 giorni a un riposo di almeno 24 ore consecutive. A tal fine, il lavoratore ha l'onere di comunicare ai datori di lavoro l'ammontare delle ore in cui può prestare l'attività.

RISPOSTA N.535

## Come mi comporto se non vengono versati i contributi

*Come devo comportarmi con il mio datore di lavoro che non versa i soldi trattenuti, dalla busta paga, al fondo pensione? Ormai la questione*

*va avanti da oltre un anno nonostante i continui solleciti a sanare la posizione.*

LETTERA FIRMATA

Sono necessarie innanzitutto due puntualizzazioni. In primo luogo, si deve ricordare che per quanto riguarda la previdenza complementare non opera il principio dell'automaticità delle prestazioni, con la conseguenza che in assenza di un intervento attivo da parte del lavoratore, diventa certa la perdita della prestazione previdenziale a lui destinata. Secondariamente, si sottolinea che la titolarità della posizione contributiva appartiene al Fondo di previdenza complementare; pertanto, si ritiene che in prima battuta solo il Fondo sia legittimato ad agire in via giudiziale per il recupero delle somme non versate da parte del datore di lavoro. Ci permettiamo di suggerirle che essendo una situazione piuttosto delicata, soprattutto se vuole mantenere un rapporto sereno tra Lei e il suo datore di lavoro, dovrebbe invitare il datore di lavoro a rispettare gli obblighi di versamento, dosando gradualmente l'intensità delle azioni da intraprendere. In considerazione di quanto sopra, si consiglia quindi al lettore di procedere (se già non l'ha fatto) con una formale richiesta al proprio datore di lavoro di sanare l'omissione contributiva, ad esempio con una raccomandata o - se disponibile - tramite posta elettronica certificata (Pec); contestualmente, il lettore dovrà attivarsi presso il Fondo pensionistico a cui ha aderito, segnalando la situazione in essere e richiedendone l'intervento nel caso in cui il datore di lavoro dovesse persistere nel proprio comportamento omissivo. Successivamente, al lettore sarà comunque possibile avvalersi di assistenza legale per presentare domanda di condanna generica al risarcimento dei danni, finalizzata ad accertare la potenzialità dell'omissione contributiva a provocare il danno; sia agire con azione di mero accertamento nei confronti del datore di lavoro, allo scopo di stabilire l'effettivo ammontare della contribuzione versata. Da ultimo si sottolinea che, qualora l'inadempimento contributivo del datore di lavoro dovesse tradursi in uno stato di insolvenza, il lettore potrà esperire le procedure previste per l'intervento dello specifico Fondo di Garanzia.

## @Trova Risposte

Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:

- compila questo coupon e invialo via fax allo 035.386217
- consegna il coupon alla sede de L'Eco di Bergamo Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118
- manda una mail a [trovarisposte@eco.bg.it](mailto:trovarisposte@eco.bg.it)
- vai su [www.ecodibergamo.it](http://www.ecodibergamo.it) e clicca sul banner Trovarisposte

Commercialista  Consulente del lavoro  
 Notaio

Il tuo quesito \_\_\_\_\_ Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

Dati del lettore  
Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_  
Indirizzo \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_  
Tel. \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_

Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.